



Riistituzione
R.N.O. "Pino d'Aleppo"



RIISTITUZIONE DELLA R.N.O. PINO D'ALEPPO
D. A. R. T. A. n.536 del 08.06.1990

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le LL.RR. n. 98 del 6/5/1981 e n. 14 del 9/8/1988;

Premesso che: - con D.A. n. 520 del 27/12/1984 questo Assessorato aveva proceduto ad istituire, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 98/81, la riserva naturale "Pineta di Vittoria" nei comuni di Vittoria, Comiso e Ragusa; - con D.A. n. 145 del 28/3/1986 era stata apportata una modifica alla delimitazione della riserva in parola; - con D.A. n. 836 del 30/5/1987 era stato approvato il regolamento, recante modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla citata riserva; - la sezione del T.A.R. di Catania, con sentenza n. 66/89 pronunciata il 26/7/1988 ha annullato i DD.AA. n. 520/84, n. 145/86 e n. 836/87 sopra richiamati in quanto ha ritenuto che il comprensorio delimitato dai decreti assessoriali fosse entità diversa da quella prevista all'art. 31 della L.R. 98/81, comprendendo anche zone territoriali dei Comuni di Comiso e Ragusa;

Considerato, per quanto sopra espresso, che in atto non sussiste disciplina alcuna atta ad assicurare la protezione dell'area di pubblico interesse naturalistico denominata "Pini d'Aleppo";

Visti gli artt. 36 e 45 della L.R. 14/88;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nelle sedute del 3/7/1984, 25/7/1984, 30/10/1984 e 20/12/1984 ove sono contenute le motivazioni scientifico- naturalistiche che hanno condotto alla individuazione del biotopo da tutelare;

Visto il parere espresso dal "Consiglio regionale" nella seduta del 07/11/1989 in ordine alla delimitazione della riserva di cui in parola;

Visto, altresì, il verbale nella seduta del 23/4/1990 del "Consiglio regionale" durante la quale viene approvata la trasposizione cartografica della delimitazione di cui al superiore visto;

Ritenuto di dovere riferirsi, per i fini di tutela della riserva di che trattasi, alle norme contenute nel citato D.A. n. 836 del 30/5/1987, recante modalità d'uso e l'elenco dei divieti;

Considerato che il "Consiglio regionale" nella seduta del 18/10/1989 ha espresso anche il parere che dal testo dell'art. 7 del citato regolamento di cui al D.A. n. 836 del 30/5/1987 cellato l'inciso " fatta eccezione per quelle di interesse nazionale";

Ritenuto di dovere procedere alla modifica del testo del regolamento della riserva così come riportato al superiore considerato;

Visto il D.A. n. 968 del 14/7/1987 con il quale l'Ente gestore della riserva naturale "Pineta di Vittoria", ora denominata "Pino d'Aleppo", è stato individuato nella Provincia Regionale di Ragusa;

Visto il D.A. n. 352/89 del 9/3/1989 registrato alla Corte dei Conti il 4/5/89, Reg. n. 1, foglio n. 274, con il quale è stato approvata la convenzione stipulata con la Provincia Regionale di Ragusa per l'affidamento della gestione della riserva di che trattasi;

Ritenuto pertanto di costituire la riserva naturale "Pino d'Aleppo", ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 98/81 e degli artt. 36 e 45 della L.R. 14/88, nei Comuni di Vittoria, Comiso e Ragusa e secondo la planimetria allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Decreta



Riistituzione
R.N.O. "Pino d'Aleppo"



Art. 1 – E' costituita, per le motivazioni di cui in premessa, la riserva naturale "Pino d'Aleppo", ricadente nei Comuni di Vittoria, Comiso e Ragusa.

Art. 2 – La riserva naturale di cui all'art.1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di salvaguardare gli ultimi lembi di formazione autoctona di *pinus halepensis* e di ricostruire la pineta nell'area a gariga degradata per azione antropica.

Art. 3 – Le aree destinate a riserva e a prereserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia in scala 1: 25.000 allegato n. 1, che fa parte integrante del presente decreto, e specificatamente con lettera "A" l'area destinata a riserva e con lettera "B" l'area destinata a prereserva.

Art. 4 – Nei territori destinati a riserva e prereserva si applica il regolamento, recante modalità d'uso e divieti, di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5 – La gestione della Riserva in parola è affidata alla Provincia Regionale di Ragusa giusta convenzione di cui al D.A. n. 352 del 9/3/1989 registrato alla Corte dei Conti il 4/5/1989 n. 1 Foglio n. 274.